

Cassazione penale sez. V, 24/11/2014, n. 48690

Svolgimento del processo

Il difensore di (*omissis*) ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa il 16/09/2011 dal Tribunale di Torino nei confronti del suo assistito, ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., in ipotesi commesso tra il (*omissis*) in danno di (*omissis*), con la quale il (*omissis*) aveva intessuto una precedente relazione sentimentale. I fatti, secondo la rubrica, sarebbero stati realizzati mediante messaggi e telefonate, nonché ripetuti passaggi di persona da parte dell'imputato nei luoghi frequentati dalla (*omissis*), onde imporle la propria presenza e convincerla a non interrompere il loro rapporto: inoltre, l'uomo avrebbe attuato tre presunti tentativi di suicidio dinanzi alla persona offesa, per poi ascrivere a lei la responsabilità della propria decisione di togliersi la vita e preannunciandole altre iniziative analoghe.

La Corte territoriale, nel motivare la decisione oggetto di ricorso, reputava irrilevante la circostanza che l'atteggiamento assillante dell'imputato fosse durato soltanto una settimana o poco più¹, considerando peraltro che in uno di quei giorni il (*omissis*) aveva inviato alla (*omissis*) oltre 20 messaggi in poche ore;

osservava altresì che sul piano dell'elemento materiale del reato la prova dello stato di ansia o di paura cagionato nel soggetto passivo ben poteva essere dedotta dalla idoneità del comportamento assunto a determinare conseguenze destabilizzanti in una persona comune (idoneità certamente ravvisabile in una minaccia di suicidio).

Con l'odierno ricorso, la difesa deduce erronea applicazione della legge penale, in punto di ritenuta sussistenza del reato di atti persecutori.

Nell'interesse del ricorrente, si fa rilevare che all'esito delle indagini preliminari il Pubblico Ministero aveva richiesto l'archiviazione del procedimento, prendendo atto delle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame (secondo cui la A. era caduta in plurime contraddizioni e la vicenda avrebbe dovuto leggersi come manifestazione di una esasperata ricerca di chiarimento ad opera del (*omissis*), rimasta peraltro inascoltata dalla donna);

lo stesso rappresentante della pubblica accusa aveva poi richiesto l'assoluzione in sede di discussione finale nel giudizio di primo grado.

Nel convenire con la ricostruzione fatta propria dal Procuratore della Repubblica, il difensore dell'imputato segnala che nel caso concreto non sarebbe possibile ravvisare una reiterazione di condotte tale da ingenerare nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero un fondato timore per la propria od altrui incolumità, in virtù dell'estrema brevità

dell'arco temporale interessato dalle condotte moleste del ricorrente e della non particolare incisività delle stesse. Ricordata la natura di reato necessariamente abituale da riconoscere alla fattispecie delittuosa in esame, la difesa rileva altresì che nell'elaborazione giurisprudenziale si registrano precedenti in cui si afferma che la individuazione del numero minimo di condotte per integrare la materialità del fatto deve intendersi rimessa alla discrezionalità del giudice, anche sulla base della capacità della condotta persecutoria di ingenerare gli eventi previsti dalla norma, mentre vi sono state pronunce maggiormente restrittive che, basandosi meramente sul dato letterale (art. 612 bis c.p.), hanno concluso nel senso che per assurdo anche soli due comportamenti minacciosi o vessatori sarebbero in grado di configurare l'ipotesi di cui all'art. 612 bis c.p.; la tesi prospettata che debba riconoscersi decisività all'elemento della reiterazione, e che dunque pochi episodi in un ristretto arco temporale non possono consentire al giudice di verificare l'unitaria ed abituale condotta di stalking.

Richiamati infine i dati caratterizzanti l'elemento psicologico del reato de quo, nel senso che occorre la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell'apporto che ciascuno di essi arreca all'interesse protetto, il difensore del D.Q. ribadisce come l'atteggiamento dell'imputato fosse connesso alla mancata comprensione della repentina e drastica scelta della persona offesa di interrompere la relazione sentimentale, volendo egli soltanto ottenere una spiegazione, un chiarimento in ordine alla scelta unilaterale della donna.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

Sul piano dell'elemento oggettivo del reato contestato al (*omissis*), deve rilevarsi che nel caso in esame si assume stando al tenore del capo d'imputazione che alla persona offesa venne cagionato un perdurante e grave stato di ansia e di paura, e che la stessa fu al contempo costretta ad alterare le proprie abitudini quotidiane; l'ipotesi accusatoria che pertanto la (*omissis*) venne a subire due degli eventi di danno previsti dalla norma incriminatrice, fermo restando che, ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori, deve intendersi sufficiente che se ne produca anche uno soltanto, in quanto alternativamente contemplati (perdurante e grave stato di ansia o di paura, fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto ed alterazione delle abitudini di vita: v., a riguardo, Cass., Sez. 3, n. 46179 del 23/10/2013). Nella sentenza oggetto di ricorso si ricorda espressamente, infatti, che ai fini della configurazione del delitto di stalking il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa non può intendersi essenziale, ove la condotta incriminata abbia indotto nella vittima lo stato di ansia parimenti contestato: e deve perciò ritenersi che, secondo i giudici di merito, sia solo quest'ultimo evento di danno del quale sia stata acquisita prova.

Ci² premesso, la difesa sostiene che ¹ in ragione della costruzione dell'ipotesi criminosa in termini di reato necessariamente abituale ² gli atti di aggressione devono presentare un grado di invasività nella vita della vittima da determinare uno stravolgimento psichico e della stessa organizzazione della quotidianità, compatibile solo con condotte caratterizzate da costanza, permanenza, imponente tali da costituire un vero e proprio impedimento alle sue normali abitudini di vita³: situazione che sarebbe impossibile ravvisare all'esito di molestie od intimidazioni protrattesi per circa una settimana. Si tratta tuttavia di un rilievo non condivisibile, giacché⁴ fondato su una indebita commistione delle caratteristiche dei diversi eventi alternativamente richiesti dalla norma: ergo, se ⁵ vero che la modificazione di uno standard consolidato di comportamenti difficilmente avviene nel giro di pochi giorni, ⁶ altrettanto innegabile che la produzione di uno stato di forte ansia o paura ben può⁷ essere il risultato di minacce e molestie assai ravvicinate. Al riguardo, deve infatti ritenersi necessario e sufficiente che queste non si esauriscano in un unico contesto, ma si collochino in una dimensione cronologica di apprezzabile durata quale, nella specie, ben poteva essere considerata anche quella di una settimana: tanto più⁸ trattandosi di condotte certamente in grado di determinare uno stato di turbamento tale da protrarsi nel tempo, provenendo da un soggetto che dimostrava una forte instabilità emotiva e palesava dunque una obiettiva capacità intimidatoria.

E' necessario ricordare, superando le obiezioni difensive, che la giurisprudenza di questa Corte ha ormai da tempo segnalato che ⁹ integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice¹⁰ (v., da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 46331 del 05/06/2013, D.V., Rv 257560); e la sentenza impugnata da ampiamente contezza della iterazione dei comportamenti posti in essere dal D.Q., sia pure in un assai breve lasso di tempo, sottolineandone in particolare la valenza intrinsecamente finalizzata a cagionare nella persona offesa uno stato di grave ansia. Stato che può¹¹ senz'altro derivare dalla prospettazione di (*omissis*) a (*omissis*) della volontà di uccidersi, facendo in modo il primo che (*omissis*) assista a gesti di valenza autolesiva, dei quali lo stesso (*omissis*) venga indicato come moralmente responsabile e con tanto di proclama da parte di A del disegno di tentare nuovamente di togliersi la vita.

La norma incriminatrice, in vero, non richiede che sia accertato uno stato patologico sussumibile in categorie nosologiche determinate: ¹² sufficiente che gli atti ritenuti persecutori ¹³ abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni¹⁴ (Cass., Sez. 5, n. 16864 del 10/01/2011, C, Rv 250158).

Nella fattispecie concreta, come evidenziato già dai giudici di primo grado nel richiamare il narrato della (*omissis*) e quelle dei testimoni che ne confermarono le dichiarazioni (fra cui la madre della ragazza, (*omissis*)), la persona offesa venne a trovarsi profondamente turbata sul piano psicologico dalle assillanti condotte del (*omissis*), soprattutto a causa del gesto di tagliarsi

le vene che l'imputato realizz² pi¹ volte al cospetto di lei: tali gesti, di cui risulta acquisito riscontro documentale in almeno una occasione (v. pag. 5 della sentenza del Tribunale), furono obiettivamente idonei a porre la (*omissis*) in una condizione di elevata pressione psicologica, avendo portata destabilizzante nei confronti della generalit³ delle persone. Non a caso, questa Corte ha gi⁴ avuto modo di precisare che "in tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneit⁵ a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui " stata consumata" (Cass., Sez. 5, n. 14391 del 28/02/2012, S., Rv 252314; nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. 6, n. 20038 del 19/03/2014, T.).

Per colmo di misura, nella gi⁶ richiamata pronuncia di primo grado si sottolinea altres⁷ (pag. 7) che la (*omissis*) e il di lei convivente confermarono financo "l'esistenza di appostamenti e ronde poste in essere dall'imputato, il quale, al momento dell'arresto, si trovava effettivamente nelle immediate vicinanze dell'abitazione dove si trovava la vittima".

In punto di elemento soggettivo, a nulla rileva la ribadita prospettazione della difesa circa la volont⁸ del ricorrente di cercare un chiarimento, del resto in una forma che lo stesso atto di impugnazione definisce "esasperata"; nell'interesse del (*omissis*) si fa presente come "l'atteggiamento dell'imputato fosse connesso alla mancata comprensione della repentina e drastica scelta della persona offesa di interrompere la relazione sentimentale", mirando egli soltanto ad "ottenere una spiegazione, un chiarimento in ordine alla scelta unilaterale della donna", ma "opportuno ricordare che per la configurabilit⁹ del reato la norma si limita a richiedere il dolo generico, da intendersi "integrato dalla volont¹⁰ di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneit¹¹ delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice" (Cass., Sez. 5, n. 20993 del 27/11/2012, Feola, Rv 255436).

Consapevolezza che l'imputato certamente aveva, visto che egli stesso "v. ancora la sentenza del Tribunale, a pag. 5 " ammise di avere "forse esagerato con i messaggi", dichiarando "di rendersi conto della loro valenza intimidatoria nei confronti della destinataria, gi¹² provata dai suoi gesti dimostrativi".

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimit¹³.

Data la peculiarit¹⁴ del reato addebitato al D.Q., la Corte ritiene altres¹⁵ doveroso "ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 " disporre l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dell'indicazione delle generalit¹⁶ e degli altri dati identificativi delle

parti del processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori, l'elemento della reiterazione delle condotte non è legato a una soglia temporale minima prolungata, risultando sufficiente un lasso di tempo assai breve (nella specie, circa una settimana), purché gli atti di molestia o minaccia non si esauriscano in un unico contesto e siano oggettivamente idonei a produrre l'evento di danno.*

Supporto Alla Lettura :

ATTI PERSECUTORI

Il reato di atti persecutori (c.d. *stalking*) si sostanzia in condotte reiterate che ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, pure senza arrivare ad integrare il reato di lesioni o maltrattamenti. Introdotto dal D.L. 11/2009, convertito in L. 38/2009, con l'inserimento dell'art. 612 bis c.p., non tutela soltanto il soggetto che ne è stato vittima in prima persona, ma anche le persone legate a quest'ultimo da vincoli di parentela o relazioni affettive. Atti persecutori possono essere per esempio:

- il danneggiamento della propria auto;
- le aggressioni verbali in presenza di testimoni;
- l'invio di baci o sguardi insistenti, non desiderati e minacciosi;
- lo stalking telefonico;
- la pubblicazione di post o video a contenuto sessuale, minaccioso o ingiurioso su un social network;
- lo stalking su whatsapp o quello sul lavoro;

Nel momento in cui si verifica un reato di atti persecutori, il giudice ha la possibilità di applicare alcune misure coercitive, come per esempio il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, o dai parenti congiunti o legati a lei da relazioni affettive. In aggiunta la persona offesa prima di fare querela per atti persecutori, potrà scegliere di procedere con l'ammonizione al questore. Il reato in esame rientra nelle previsioni del Codice Rosso. Fondamentale punto di riferimento è la legge 19 luglio 2019, n. 69 in vigore dal 9 agosto 2019 recante, tra gli altri, interventi sul codice di procedura penale accomunati dall'esigenza di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela della vittima dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza. Tra le principali innovazioni apportate vi è l'accelerazione dei tempi processuali, al fine di garantire risposte più rapide e incisive da parte della giustizia. Inoltre, sono state introdotte pene più severe per gli autori di questi reati, nell'ottica di deterrenza e punizione proporzionata. Il Codice Rosso • presenta una serie di • nuovi reati volti a contrastare specifiche forme di violenza e aggressione, ampliando così gli strumenti legali per la tutela delle vittime. Ecco i principali reati contemplati:

- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Revenge Porn) •
Articolo 612-ter del Codice Penale;

Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso • Articolo 583 quinquies del Codice Penale;

- Costrizione o induzione al matrimonio • Articolo 558 bis del Codice Penale;

Giurispedia.it